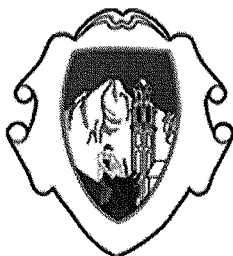


Matteo Polli

 *Dottore Commercialista - Revisore Legale*



COMUNE DI GIUSTINO

Provincia Autonoma di Trento

Parere del Revisore dei Conti

**Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie e ricognizione
al 31/12/2018**

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Matteo Polli



MATTEO POLLI

Indirizzo: Piazza 2 Maggio, 43

38080 CARISOLO (TN)

Telefono 0465/941960

Fax 0465/941969

PEC: matteo.polli@pec.odctrento.it

Il sottoscritto Matteo Polli, revisore dei conti del Comune di Giustino ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs n. 267/00 e dall'art. 39 della DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 42 di data 14 novembre 2016, per il triennio 2017 – 2019: ricevuta dall'Ente in data 16/12/2019 la proposta di deliberazione Consigliare e la documentazione inerente la Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2018.

Premesso che:

- Il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 comma 1 stabilisce testualmente che: "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."
- ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 (così come modificato dall'art. 7 L.P. n. 19/2016) gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione della proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.
- Sono previste una serie di deroghe normative a tale disposizione in relazione a casi precisamente identificati dalla normativa;
- Il Comune di Giustino ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni in essere proponendo il mantenimento integrale delle stesse.
- Considerato che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;

2


- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

Visti

- Il D.Lgs. 175/2016 e la L.P. 27/2010;
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
- Il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza;
- Il provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2016, adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 02.10.2017.

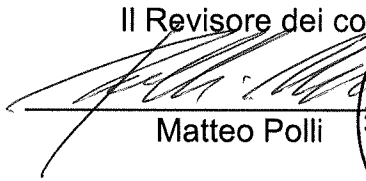
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni di cui alle tabelle allegate.

Si invita l'Ente a monitorare attentamente e costantemente nel tempo il permanere delle caratteristiche giustificative sulla base delle quali si è proposto il mantenimento delle partecipate e nello specifico le partecipate sulle quali porre particolare attenzione sono le seguenti:

- Rendena Golf S.p.A.: monitorare gratuità delle cariche ed eventuali rimborsi e compensi specifici agli amministratori; verificare periodicamente i bilanci, attuando le opportune scelte in base alle risultanze degli stessi;
- Terme Val Rendena S.p.A.: monitorare gratuità delle cariche ed eventuali rimborsi e compensi specifici agli amministratori; verificare periodicamente i bilanci, attuando le opportune scelte in base alle risultanze degli stessi. Si invita a procedere con la prospettata riduzione del numero degli amministratori;
- Geas S.p.A: verificare periodicamente i bilanci, attuando le opportune scelte in base alle risultanze degli stessi.

Carisolo, 19 dicembre 2019

Il Revisore dei conti

Matteo Polli

